



DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 II, 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO Il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n, 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO Il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUU t 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n, 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità, di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda Il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2151/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144; relativa alla Youth Employment Initiative, che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione Italiano della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea Il 23 dicembre 2013;

CONSIDERATO che Il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio Italiano e il PON-IOG costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla IOG;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013 gli Stati membri beneficiari dell'iniziativa, prima della presentazione dell'accordo di partenariato e nell'ottica di accelerare l'attuazione della IOG, devono impegnare le risorse per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 -2015), in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e all'art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n, 1303/2013, che consentono l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi, dedicati alla IOG;

CONSIDERATO che detta interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione europea che evidenzia l'urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate della IOG;

CONSIDERATO che il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" è stato approvato con Decisione C (2014)4969 del 11/01/2014;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;

VISTA la legge 6 marzo 2001 n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il servizio civile nazionale;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disciplina del servizio civile nazionale, a norma dell'articolo 2 della legge n. 64 del 2001, che attribuisce all'Ufficio l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, mediante la realizzazione di progetti con il coinvolgimento di giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, finalizzati ad un impegno solidale per il raggiungimento del bene comune;

VISTO l'articolo 11 della legge n. 64 del 2001 che prevede la costituzione Fondo nazionale per servizio civile e l'articolo 4 del decreto legislativo n. 77 del 2002 che colloca Il Fondo medesimo presso l'Ufficio (oggi Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale), il quale ne cura l'amministrazione la programmazione formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di intervento sentita la Conferenza Stato-Regioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012 concernente "Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede, all'articolo 6, l'assegnazione al Dipartimento della Gioventù anche delle funzioni dell'Ufficio nazionale del servizio civile, attribuendo allo stesso la denominazione di "Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale" (di seguito Dipartimento);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014 che conferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano POLETTI, le funzioni in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia;

VISTO il Decreto 8 maggio 2014 con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato On. Luigi Bobba, tra le quali le Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2014, con il quale è stato conferito l'incarico di capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale al Consigliere Calogero Mauceri, Dirigente di I Fascia del ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il provvedimento registrato in data 29 ottobre 2014, foglio 4886, adottato in esito all'entrata in vigore del predetto D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il dottor Salvatore PIRRONE è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 - ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni della titolarità della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

CONSIDERATO che il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G./2014 del 04/04/2014 contiene la ripartizione delle risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito denominato MLPS) ha stipulato con la Regione Abruzzo la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo Intermedio del PON -IOG ex art. 123, comma 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Basilicata la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art. 123/ comma 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Calabria la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art. 123/ comma 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Campania la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art. 123/ comma 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che la Regione Campania, con nota n. 0584807 del 04/09/2014, ha rideterminato l'importo previsto nella Convenzione sopracitata assegnando euro 15.000.000,00 al Servizio Civile Nazionale ed euro 15.000.000,00 al Servizio civile Regionale;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Emilia Romagna la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art. 123/ comma 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Friuli Venezia Giulia la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art. 123/ comma 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che la Regione Friuli Venezia Giulia con delibera della Giunta Regionale n. 1958, del 24 ottobre 2014, ha rideterminato in aumento l'importo destinato alla misura Servizio civile Nazionale previsto nella Convenzione sopracitata passando dagli iniziali 200.000,00 euro a 310.000,00 euro;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Lazio la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art. 123/ comma 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Liguria la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art. 123/ comma 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Lombardia la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio

del PON -IOG ex art, 123/ comma 7 del Regolamento (UE) II. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Marche la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art, 123/ comma 7 del Regolamento (UE) II. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Molise la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art, 123/ comma 7 del Regolamento (UE) II. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Piemonte la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art, 123/ comma 7 del Regolamento (UE) II. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Provincia Autonoma di Trento la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art, 123/ comma 7 del Regolamento (UE) II. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Puglia la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art, 123/ comma 7 del Regolamento (UE) II. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Sardegna la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art, 123/ comma 7 del Regolamento (UE) II. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Sicilia la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art, 123/ comma 7 del Regolamento (UE) II. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Toscana la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art, 123/ comma 7 del Regolamento (UE) II. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Umbria la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art, 123/ comma 7 del Regolamento (UE) II. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Valle D'Aosta la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art, 123/ comma 7 del Regolamento (UE) II. 1303/2013;

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con la Regione Veneto la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" in data 24/06/2014, delegando alla Regione le funzioni di Organismo di Intermedio del PON -IOG ex art, 123/ comma 7 del Regolamento (UE) II. 1303/2013;

CONSIDERATO che tra le azioni previste nel Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani rientra la misura del "Servizio civile" che promuove la condivisione di valori comuni fondanti "ordinamento democratico e si svolge su base esclusivamente volontaria;

CONSIDERATO che nelle citate convenzioni, le Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria hanno definito le modalità di attuazione della misura "Servizio Civile" attraverso il Servizio Civile Nazionale, destinando le apposite risorse al Dipartimento;

CONSIDERATO che con nota in data 11 marzo 2014, prot. n. 40/0009221, il MLPS ha comunicato al Dipartimento di voler individuare la predetta struttura quale Organismo Intermedio, ex art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'attuazione della misura "Servizio Civile", prevista nel "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani";

CONSIDERATO che il MLPS ha stipulato con Il Dipartimento per la Gioventù e il Servizio Civile una Convenzione in data 22/09/2014, conia quale individua il Dipartimento quale Organismo Intermedio del PON -IOG;

CONSIDERATO che in data 15 novembre 2014 il Dipartimento ha emanato 10 bandi per la selezione di 5.504 giovani da impegnare in progetti di servizio civile per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria;

CONSIDERATO che in data 3 marzo 2015 il Dipartimento ha emanato Il bando per la selezione di 166 giovani da impegnare in progetti di servizio civile per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani nella regione Molise;

VISTO l'art. 7 dei summenzionato bando attestante l'Avvio del servizio civile, in cui si prevede che il MLPS interessi prontamente la Regione, nel caso In cui il giovane non sia stato preso in carico dal Servizio competente affinché proceda nei 15 giorni successivi alla richiesta;

DECRETA

ARTICOLO 1

Avvio al servizio civile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme con la regione competente, procede alla verifica dell'effettiva registrazione sul portale nazionale o sul portale regionale dei giovani che alla data di avvio al servizio civile risultino non aver completato l'adesione o non ancora presi in carico dalle strutture competenti.

Ferma restando la necessità di possedere e conservare i requisiti previsti per la partecipazione al Programma Garanzia Giovani, i volontari avviati al servizio civile che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1, trascorsi 90 giorni dalla data di inizio del servizio senza aver completato la presa in carico, si intendono presi in carico ai soli fini dell'avviamento al servizio civile nazionale, alla data di scadenza del suddetto termine di 90 giorni, sempre che i servizi competenti non comunichino la sussistenza di eventuali cause ostative.

Nel caso di cui al comma 2, gli enti di impiego di servizio civile nazionale acquisiscono dai giovani interessati l'autocertificazione in ordine alla presenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Programma Garanzia Giovani.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni, ciascuno per la parte di propria competenza, avranno cura di aggiornare la posizione dei giovani interessati sulle rispettive banche dati

ARTICOLO 2

Disposizioni finali

Restano salve tutte le altre disposizioni indicate nel bando del servizio civile nazionale Garanzia Giovani.

ROMA, addì

30 APR. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Pirrone
F.to digitalmente